

**Schema di
CONVENZIONE RELATIVA AD AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE (APS) INTERESSATE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE E ALLA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL
D.LGS. N. 117/2017. PERIODO 01/10/2025 – 30/09/2027**

PREMESSO CHE:

- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 reca delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale
- la Legge Regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" promuove l'attività di volontariato quale occasione per valorizzare la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea;
- il D.Lgs. 03/07/2017. n. 117 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo e favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali
- che l'art. 56 del medesimo decreto prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, prevedendo a favore delle stesse esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017" definisce le modalità per assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;
- l'art. 12 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo" in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati prevede che l'individuazione degli Enti del Terzo Settore è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
- la Legge Regionale Emilia Romagna 13 aprile 2023 n. 3 "Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva" all'art. 2 comma 1 lettera b) "promuove e diffonde in attuazione delle discipline di settore la cultura del volontariato e quella del dono...", individuando la coprogettazione come strumento per la sua realizzazione;

Tutto ciò premesso,

TRA

il Comune di Piacenza (C.F./P.IVA 00229080338) di seguito denominato "Comune", rappresentato dal _____, domiciliato presso la sede comunale in Piacenza, Via Taverna, 39, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente

del Settore Promozione della Collettività e di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Piacenza, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e in forza di Decreto sindacale in data 24/07/2024

E

XXXX, (C.F./P.IVA:), iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore con atto amministrativo Regione Emilia Romagna n. del, num. Reg. proposta , di seguito denominato XXXX, rappresentata da, nato il a (.....), domiciliato per la carica in (.....),, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente di XXXX, avente sede legale all'indirizzo sopra riportato e di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della stessa

di seguito anche individuate congiuntamente come le "Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e finalità

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore il Comune si avvale dell'attività di XXXX per lo svolgimento di attività di trasporto di cittadini residenti a Piacenza in possesso di invalidità totale o parziale, anche temporanea, o sottoposti a terapie chemioterapiche per esigenze socio-sanitarie e in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di Piacenza. Per "esigenze socio-sanitarie" si intendono visite mediche, esami diagnostici, terapie non somministrabili a domicilio e attività comprese nel progetto individualizzato dell'utente segnalato dal Servizio Sociale professionale, nel caso in cui l'utente non possa usufruire di altri servizi di trasporto dedicati. I trasporti contemplati dal presente avviso dovranno essere effettuati all'interno del territorio comunale.

Per le stesse finalità, è previsto il trasporto di soggetti minori di anni 18 purché accompagnati da un genitore o da un soggetto titolare della potestà genitoriale. In tal caso, il requisito dell'invalidità può essere in capo sia al genitore o soggetto esercente la potestà genitoriale che al minore di anni 18.

Il rapporto tra il Comune e XXXX si concretizzerà nella collaborazione alla realizzazione di attività aventi le finalità sopraindicate, ed in particolare nello svolgimento delle seguenti attività, che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- trasporto di cittadini presso strutture ospedaliere o studi medici privati all'interno del Comune di Piacenza per visite mediche;
- trasporto di cittadini presso strutture ospedaliere o studi medici privati all'interno del Comune di Piacenza per esami diagnostici;
- trasporto di cittadini presso strutture ospedaliere o studi medici privati all'interno del Comune di Piacenza per terapie non somministrabili a domicilio;
- trasporto di cittadini presso strutture all'interno del Comune di Piacenza ai fini dello svolgimento di attività previste dal Piano Assistenziale Individualizzato in capo all'utente e concordato con il Servizio Sociale;

Tali attività saranno svolte:

- mediante il ricorso a volontari;
- nel rispetto del carattere ausiliario dell'attività di volontariato, la quale non deve essere sostitutiva delle prestazioni dei dipendenti comunali né interferire con il mercato del lavoro bensì svilupparsi secondo una logica di complementarità e sussidiarietà degli interventi;

- nel rispetto totale della normativa vigente, in particolare del D.lgs n. 117/2017, art. 56 e del T.U. 18/8/2000, n. 267, art. 8.

Per le attività di volontariato è riconosciuto il rimborso spese ai sensi di legge come previsto al successivo art. 5.

Art. 2 - Modalità operative

XXXX si impegna a indicare un Coordinatore che faciliti la comunicazione con il Settore Promozione della Collettività - Servizio Sociale del Comune nonché l'esecuzione delle attività e dei programmi concordati. Il Coordinatore fornirà mensilmente al Comune il rendiconto degli interventi effettivamente svolti, distinti per tipologia e luogo di esecuzione, al fine di verificare la rispondenza con il programma concordato.

Il Servizio si riserva di verificare l'andamento qualitativo e quantitativo dei citati interventi.

Art. 3 - Obblighi delle parti

XXXX:

- a) Garantisce la continuità degli interventi di cui all'art. 1 della presente convenzione.
- b) Provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già richiamato art. 1 contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, secondo quanto stabilito dall'art. 18 commi 1 e 3 del D.lgs n. 117/2017, come da polizza stipulata con compagnia di assicurazione con adeguati massimali esonerando il Comune per danno o incidenti, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento della prestazione di cui trattasi.
- c) Garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso dei requisiti di moralità professionale e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle relative attività ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. b della L.R. 12/05 e ai sensi dell'art. 56 comma 3 del D.lgs n. 117/2017.
- d) Si impegna a fornire adeguata formazione ai volontari impiegati in attività potenzialmente comportanti rischio specifico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 ed a corredare i medesimi di idonee attrezzature per la prevenzione degli infortuni.
- e) Si impegna a concordare con il Servizio comunale un programma di attività formative rivolte ai volontari in relazione alle diverse attività
- f) Si impegna ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui eventualmente venisse a conoscenza, nel rispetto del disposto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), del D.Lgs. 101/2018, e a tutela della privacy dei cittadini.

Il Comune:

- a) si impegna a segnalare al Partner i soggetti destinatari dell'attività di trasporto sociale, previo controllo del possesso dei requisiti;
- b) si impegna a segnalare al soggetto attuatore un numero massimo di 60 soggetti all'anno;
- c) si impegna a liquidare al Partner la somma prevista, previa verifica della regolarità contabile tramite DURC, entro 30 giorni dalla presentazione da parte di quest'ultimo della rendicontazione annuale, nel rispetto dei budget annuali previsti dall'art. 5

della Convenzione.

Art. 4 – Requisiti tecnici dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale impiegato

Il servizio di trasporto oggetto del presente avviso deve essere svolto con automezzi idonei, muniti di pedana attrezzata, di proprietà o nella disponibilità del soggetto attuatore che è tenuto a osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), con l'assoluto rispetto delle norme in materia contenute nel vigente Codice della Strada, nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Gli automezzi impiegati dovranno essere sufficienti per la corretta esecuzione del servizio, con assunzione a proprio carico di qualunque tipo di spesa conseguente (rifornimento, manutenzione, ecc.), adeguati alla quantità e qualità dell'utenza.

Il soggetto attuatore dovrà avere la disponibilità di un automezzo di riserva, per fronteggiare le emergenze che dovessero verificarsi, garantendo così il regolare svolgimento del servizio.

Tutti gli automezzi (compresi quelli di scorta) devono essere attrezzati per effettuare il servizio anche in presenza di condizioni climatiche avverse (es. pioggia, neve, ghiaccio, ecc.).

Gli automezzi utilizzati per il servizio oggetto del presente avviso (compresi quelli di scorta) devono:

- A) rispettare tutte le norme di sicurezza della circolazione (revisione nei termini della normativa vigente, manutenzione ordinaria e straordinaria e tutte le direttive e norme comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale). Gli ausili presenti sui mezzi devono essere regolarmente omologati qualora destinati al trasporto disabili;
- B) essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tal fine devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria;
- C) essere tenuti costantemente puliti, igienicamente idonei e in perfetto stato di decoro. I veicoli devono essere disinfettati, almeno una volta alla settimana, mediante l'indicazione di tale attività in un registro apposito presente in ogni mezzo utilizzato, senza oneri aggiuntivi per il Comune, con prodotti idonei, atossici e di odore non pungente. Il Comune di Piacenza si riserva di richiedere tale registro della documentazione attestante le attività di pulizia effettuate, che il Soggetto attuatore deve trasmettere entro 5 giorni dalla data della richiesta;
- D) essere agevolmente identificabili, così come agevolmente identificabili devono essere i servizi svolti. A tal fine durante l'espletamento del servizio dovranno essere utilizzati degli indicatori di linea, o modalità analoga come cartellonistica cartacea, posizionati in modo da essere agevolmente visibili in corrispondenza sia del lunotto anteriore che in quello posteriore del veicolo utilizzato riportante la dicitura "Comune di Piacenza: Servizio trasporto sociale";
- E) garantire la capienza massima richiesta in base al veicolo utilizzato; i mezzi utilizzati devono trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alla capacità di trasporto indicata sulla carta di circolazione. Non potrà in ogni caso essere consentito il trasporto di passeggeri in piedi;
- F) essere dotati di allestimenti interni con particolare attenzione al comfort, alla sicurezza, alla qualità dei materiali.

I conducenti dei veicoli utilizzati dovranno essere muniti di patente di guida di categoria B oppure D, a seconda del mezzo utilizzato: è onere del soggetto attuatore verificare la

sussistenza e la validità della patente di guida dei propri operatori/volontari, salvo ulteriori verifica da parte degli Organi preposti di polizia stradale.

Gli eventuali accompagnatori, presenti sul mezzo, dovranno:

- adottare un comportamento consono, con particolare attenzione ai soggetti in particolare situazione di gravità;
- garantire l'accompagnamento degli utenti dall'abitazione al mezzo di trasporto, aiutarli nella salita e discesa dal mezzo e allacciare le cinture di sicurezza, garantendo sorveglianza e assistenza continue;
- assicurarsi che al momento di ingresso nelle varie destinazioni, queste siano aperte all'accoglienza e che il personale addetto prenda in consegna l'utente;
- al termine del servizio, con le medesime modalità, dovrà essere effettuato il percorso di ritorno presso la propria residenza o domicilio nel territorio comunale.

In particolare l'accompagnatore addetto al servizio deve offrire agli utenti sia sostegno durante il percorso sia aiuto nel raggiungimento della destinazione e/o della propria abitazione, assicurandosi che i soggetti trasportati abbiano sul mezzo di trasporto un posizionamento adeguato e corretto. Il soggetto attuatore è responsabile dei comportamenti scorretti o non rispettosi verso gli utenti, tenuti dal personale addetto al servizio di trasporto (autista e/o accompagnatore) e deve provvedere alla loro tempestiva sostituzione in caso di richiesta motivata da parte dell'Amministrazione.

Il Soggetto attuatore è responsabile della idoneità dei mezzi, del rinnovo di eventuali licenze/abilitazioni, delle revisioni periodiche, delle polizze assicurative e quant'altro necessari per la sicurezza e la regolarità della circolazione di mezzi utilizzati.

Art. 5 – Ammontare

Per lo svolgimento dell'attività di trasporto sociale, l'importo massimo previsto per la durata della convenzione è pari a € 20.000,00, come di seguito suddivisi:

- ottobre – dicembre 2025: € 4.000,00
- gennaio – dicembre 2026: € 10.000,00
- gennaio – settembre 2027: € 6.000,00

Art. 6 – Rimborsi

Il contributo a rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività svolte verrà erogato al termine dell'anno solare di riferimento a seguito di specifica rendicontazione delle attività svolte a firma del presidente/Legale rappresentante, da far pervenire al Comune di Piacenza Settore Promozione della Collettività.

A titolo esemplificativo, sono rimborsabili le spese per rifornimento dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività, per l'assicurazione dei volontari e dei mezzi utilizzati, per i rimborsi spese dei volontari impegnati nello svolgimento dell'attività, per l'acquisto di materiale necessario all'attività.

Sono ammesse a rimborso le seguenti spese sostenute dai volontari:

- spese per il trasporto pubblico e privato da e per il luogo di svolgimento dell'attività;
- spese per il rilascio della certificazione dell'idoneità psicofisica dei volontari (certificato medico);
- spese sostenute dai volontari imputabili all'attività oggetto di convenzione e direttamente connesse allo svolgimento delle attività (es: pasti, vestiario)

- in generale ogni spesa passibile di rimborso così come previsto dal Regolamento di XXXX

I controlli sulle spese oggetto di rimborso sono in carico ad XXXX

La quota parte delle spese generali di funzionamento dell'organizzazione ammessa a rimborso non potrà superare la misura massima del 15% della spesa globale rimborsata e comprende, a titolo esemplificativo:

- quota parte delle spese per gestione e coordinamento, progettazione e organizzazione, formazione e preventivo addestramento dei volontari;
- quota parte delle spese di manutenzione, riscaldamento, luce, pulizia locali della sede centrale;
- quota parte delle spese di telefono, fax, posta, cancelleria;
- quota parte delle spese per acquisto, manutenzione, aggiornamento attrezzature;
- quota parte delle spese bancarie e oneri finanziari.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente, dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 13/08/2010 n. 136, indicato in fase di rendicontazione annuale della spesa sostenuta.

Il Comune provvede a liquidare il corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione, assunta al Protocollo comunale. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva della Associazione, attestata da certificazione DURC in corso di validità se previsto.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione ha la durata biennale, a partire dal 1° ottobre 2025. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ripetizione delle suddette attività per un'ulteriore annualità.

Art. 8 – Penali

In caso di inadempienze agli obblighi di cui alla presente convenzione, verranno applicate le sanzioni sotto di seguito indicate:

- € 125,00 (centoventicinque/00) per ogni uscita sospesa e non recuperata: medesima sanzione per la mancata comunicazione nei termini stabiliti all'art. 3 del giorno di recupero dell'uscita sospesa.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da regolare comunicazione con PEC dell'inadempienza al Soggetto partner che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Soggetto partner abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Referente comunale procederà senza indugio all'applicazione della penalità detraendo l'importo corrispondente dall'ammontare della fattura o nota di spesa finale.

In caso di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento delle attività, il contratto sarà rescisso e il Referente comunale non provvederà al pagamento del compenso di cui all'offerta presentata, all'applicazione di una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 9 – Risoluzione

Il Referente comunale può chiedere la risoluzione della presente convenzione nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- negli altri casi previsti dalla normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di assegnare le attività ad altro soggetto. Al Soggetto partner verrà corrisposto il rimborso concordato delle attività svolte, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti del Soggetto partner senza bisogno di diffide formali. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Soggetto partner sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 10 - Recesso da parte del Comune di Piacenza

Il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni per iscritto via PEC al Soggetto partner. In tal caso al Soggetto partner verrà corrisposta una somma equivalente al rimborso delle attività eseguite.

Art. 11 - Assicurazioni ed obblighi di risarcimento del danno

XXXX assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto e ad esso esclusivamente imputabile causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

XXXX si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Piacenza dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

XXXX è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse alla presente aggiudicazione.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente disciplinare, per le quali XXXX dovrà rispondere integralmente, XXXX si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

1. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

2. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Comune di Piacenza si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto della presente convenzione, con un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore a euro 500.000,00.

In alternativa alla stipulazione delle suddette polizze, il Soggetto partner dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate

per quella specifica, già attiva e consultabile in modalità telematica (se presente). In tal caso dovrà produrre un'appendice della stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Piacenza per gli stessi massimali.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Il Soggetto partner dovrà trasmettere al Committente copia delle polizze di cui sopra prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga da far pervenire al Committente prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

Il Soggetto partner dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Piacenza di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Piacenza di ogni sviluppo in merito.

Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico di XXXX.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

XXXX, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'Impresa aggiudicataria ha comunicato e conferma gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Art. 13 - Riservatezza e trattamento dati

XXXX sarà tenuta alla tutela della riservatezza degli utenti del servizio affidato, con particolare osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") e dal Regolamento UE n° 2016/679, per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio.

XXXX si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), si informa che i dati personali forniti da XXXX secondo quanto richiesto dalla presente convenzione sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto.

Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza;

Il Responsabile esterno del trattamento sarà individuato con successivo atto di nomina. Il Responsabile - secondo la definizione dell'art. 4, n. 8) del Regolamento - dei trattamenti di

dati personali effettuati nell'ambito dell'attività progettuale, è nominato per la durata del medesimo, con effetto dalla data di avvio dell'esecuzione dell'attività stessa.

Il Responsabile del trattamento sottoscrive in segno di accettazione della nomina il presente atto, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato della normativa sopra indicata e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (1 Art. 28, comma 10: "Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione").

Nominativo e recapiti del Responsabile della protezione dei dati del Comune di Piacenza (RPD-DPO) sono disponibili sul sito comunale all'indirizzo www.comune.piacenza.it/dpo .

In ogni momento XXXX potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Art. 14 - Disdetta del contratto da parte del soggetto partner

In caso di disdetta del contratto da parte di XXXX prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, sarà addebitata a XXXX l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 15 - Foro competente

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza. Per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.

Piacenza, il _____

per il Comune di Piacenza

per XXXX
